

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2016, n. 1-4086

Approvazione Protocollo d' Intesa tra Regione Piemonte, Anci Piemonte e Poste Italiane SpA.

A relazione del Presidente Chiamparino e del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

la Regione Piemonte, nell'intento di concorrere al mantenimento, miglioramento ed all'implementazione dei servizi resi alle collettività residenti, può farsi promotrice di accordi con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, al fine di sviluppare possibili intese finalizzate a tali obiettivi;

è interesse della Regione Piemonte assicurare un'offerta di servizi diffusa e capillare sul territorio, in grado di raggiungere anche le aree più isolate, nell'intento di fornire pari opportunità a tutti i cittadini piemontesi;

risulta pertanto essenziale poter disporre di strutture logisticamente organizzate ed organicamente distribuite, in grado di sviluppare possibili iniziative volte al raggiungimento di tali finalità;

tra i servizi pubblici più diffusi sul territorio regionale vi è quello postale, presente con i suoi uffici in quasi tutti i comuni della Regione ed in grado di offrire, oltre al normale servizio di sportello, altri prodotti di interesse pubblico.

Tenuto conto:

dell'importanza attribuita dalla Regione Piemonte e da Anci Piemonte alla salvaguardia dell'attuale articolazione territoriale degli uffici postali, volta ad assicurare una più omogenea possibilità di fruizione del servizio da parte di tutti i cittadini;

degli incontri promossi dalla Regione Piemonte con Anci Piemonte e Poste Italiane S.p.A., nel corso dei quali si è riusciti a conciliare l'esigenza di razionalizzazione degli uffici ritenuti diseconomici da Poste Italiane con l'interesse dei soggetti istituzionali di garantire un elevato livello di diffusione dei servizi.

Considerato che Regione Piemonte, Anci Piemonte e Poste Italiane S.p.A., nella comune ottica di fornire un servizio diffuso, efficiente ed innovativo alla collettività piemontese, hanno concordato la sottoscrizione di un protocollo d'intesa (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che prevede forme di cooperazione ed innovazione ed in particolare:

- l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'obiettivo di esplorare ed attivare nuovi servizi e di esaminare congiuntamente i piani di razionalizzazione degli uffici postali;
- l'impegno di Poste Italiane di non prevedere chiusure di uffici postali nei comuni piemontesi con meno di cinquemila abitanti nel periodo di vigenza del siglando accordo e pertanto per trentadue mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione;
- la definizione delle condizioni tecniche volte ad assicurare, dal 2017, l'offerta del servizio di tesoreria comunale ai comuni piemontesi che ne sono sprovvisti;
- l'impegno di Poste Italiane di garantire il servizio di recapito quotidiano ad oltre il 50% dei cittadini interessati;

- l'intenzione di Poste Italiane S.p.A. di sperimentare la fornitura di servizi di e-government, di applicazioni informatiche di servizi di riscossione e pagamento e in generale l'erogazione digitale di servizi di pubblica utilità.

Preso atto

della Delibera AGCOM 342/14/CONS di modifica dei criteri di distribuzione degli uffici postali, con specifiche previsioni di garanzia del servizio nelle aree remote del Paese;

del nuovo Contratto di Programma 2015-2019 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane S.p.A., volto alla valorizzazione della rete capillare degli uffici postali, all'implementazione dei servizi digitali e al coinvolgimento degli Enti territoriali nei processi di potenziamento dell'offerta di servizi;

dei precedenti protocolli d'intesa tra la Regione Piemonte e Poste Italiane S.p.A., tesi a sancire la volontà comune di prevedere la salvaguardia e il possibile sviluppo dell'attuale livello di servizio offerto ai cittadini piemontesi, nonché a favorire momenti di concertazione e confronto preventivo in merito ai processi di razionalizzazione del servizio.

Ritenuto pertanto, in considerazione del consolidato e proficuo rapporto di collaborazione, di procedere, con il coinvolgimento di Anci Piemonte, alla stipula di un nuovo protocollo d'intesa con Poste Italiane S.p.A.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le considerazioni in premessa, la bozza del protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Anci Piemonte e Poste Italiane S.p.A., allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Presidente della Giunta regionale o ad un suo delegato la sottoscrizione del protocollo d'intesa allegato.

Le eventuali spese che dovessero derivare dall'attuazione del presente protocollo d'intesa saranno specificatamente deliberate con successivi provvedimenti.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Protocollo di Intesa

Tra

Regione Piemonte con sede in _____, via _____ Codice Fiscale _____ in persona di _____ nella Sua qualità di Presidente, ivi domiciliato per la carica ed avente i poteri per la firma del presente Protocollo d'Intesa (di seguito per brevità anche "Regione");

e

Anci Piemonte..... con sede in _____, via _____ Codice Fiscale _____ in persona di _____ nella Sua qualità di Presidente, ivi domiciliato per la carica ed avente i poteri per la firma del presente Protocollo d'Intesa

e

Poste Italiane S.p.A.- con sede in Roma, viale Europa n. 190 (00144)- Codice Fiscale n. 97103880535, P. IVA n. 01114601006 – in persona dinella Sua qualità di, ivi domiciliato per la carica ed avente i poteri per la firma del presente Protocollo d'Intesa (di seguito denominata "PI")

D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti" o, singolarmente, "la Parte".

Premesso che

1. La Regione annovera tra i suoi obiettivi l'avvio e il potenziamento sul territorio di progetti innovativi e ad alto valore aggiunto, volti a garantire lo sviluppo di un'offerta di servizi adeguata alla domanda locale ed alle esigenze della popolazione servita anche in considerazione della grande incidenza di piccoli Comuni, di Comuni montani e di aree interne nel territorio regionale;
2. La Regione ritiene che l'ampliamento delle possibilità di accesso ai servizi erogati ai cittadini dalla Regione e dalle Agenzie regionali, con particolare riferimento al sistema sanitario regionale, si realizza anche attraverso lo sviluppo di soluzioni basate sulla multicanalità, la multimedialità e l'integrazione di sportelli fisici e sportelli virtuali, con lo scopo finale di migliorare la vita quotidiana del cittadino;
3. La Regione, anche al fine di facilitare e migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti, ritiene opportuno attivare tutte le modalità operative che consentano di avvicinare i servizi a questi ultimi;
4. Il nuovo Contratto di Programma 2015-2019 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane all'art.5 prevede che:
 - 5.1 il Ministero e la Società, nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica che prevedano la fornitura di servizi utili al cittadino, si impegnano reciprocamente a valorizzare la rete capillare degli uffici postali, ed in particolare le potenzialità e le caratteristiche degli stessi quali uffici di prossimità al servizio degli utenti specialmente negli ambiti territoriali con scarsa densità abitativa.

- 5.2 ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Contratto di Programma - che disciplina i rapporti tra lo Stato e Poste Italiane nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica - in aggiunta alla fornitura del servizio postale universale la Società si impegna a valutare la fornitura di ulteriori servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, tramite la propria rete postale e le proprie infrastrutture tecnologiche.
- 5.3 nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica, è di particolare rilevanza il ruolo che la Società può assumere per la realizzazione dei piani dell'Agenda Digitale con particolare riferimento a:
- Fornitura di strumenti a supporto dello sviluppo dei servizi *di e-government*;
 - Fornitura di applicazioni informatiche integrate nei processi delle pubbliche amministrazioni;
 - Fornitura di servizi di riscossione e pagamento;
 - Fornitura di soluzioni tecnologiche per l'abbattimento del *digital divide* infrastrutturale;
 - Fornitura di servizi a supporto di iniziative di *e-commerce* ed *e-procurement*;
 - Supporto e assistenza al cittadino per la fruizione di servizi on line forniti da pubbliche amministrazioni e privati, tramite le proprie infrastrutture;
 - Supporto e assistenza verso la popolazione anziana per promuovere l'utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento di attività relative ai servizi postali e altri servizi offerti dalla Società.
- 5.4 le modalità di fornitura e i corrispettivi economici dei servizi ulteriori al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di cui al presente articolo sono definiti nell'ambito di apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni, ferme restando le competenze dell'Autorità, nel rispetto della normativa europea e sulla base di procedure trasparenti e competitive. Tali convenzioni possono prevedere il finanziamento dei medesimi servizi da parte degli utenti. I servizi ulteriori al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, non possono essere finanziati mediante l'impiego delle risorse di cui all'articolo 6.
- 5.5 la Società, nel perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della fornitura del servizio postale universale, anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica di cui al presente articolo, si impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli Enti ed Istituzioni territoriali, pervenute entro il 30 settembre di ogni anno, che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali. La Società è tenuta a dare adeguata informazione delle eventuali iniziative assunte all'Autorità ed al Ministero contestualmente all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2, comma 5, ferme restando le competenze dell'Autorità e nel rispetto della normativa europea.

considerato che

- 5 La legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190, assicurando la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili, ha sancito la revisione del quadro regolatorio prevedendo misure di efficientamento dell'infrastruttura anche ai fini della riduzione dei relativi costi; utilizzando le potenzialità e la capillarità della rete degli uffici anche al fine di avvicinare i cittadini alle opportunità offerte dai servizi forniti in forma elettronica consentendo l'accesso universale a servizi di interesse economico generale, da cui possono scaturire accordi o convenzioni per l'affidamento a Poste di ulteriori servizi di interesse legati al cittadino;
- 6 Ai sensi dell'art. 2 c. 5 del Contratto di Programma 2015 – 2019, Poste predispone annualmente un Piano di Razionalizzazione degli uffici diseconomici, redatto nel rispetto dei criteri definiti dal quadro regolamentare che individuano un congruo numero di punti di accesso alla rete postale in attuazione del principio di capillarità del Servizio Universale.
- 7 Il D.M. 7 ottobre 2008, ha fissato i criteri di distribuzione degli uffici postali sul territorio nazionale, stabilendo, all'art. 2, che il Fornitore del Servizio Postale assicuri, *“con riferimento all'intero territorio nazionale”* un punto di accesso entro: 3 km per il 75% della popolazione; 5 km per il 92,5% della popolazione; 6 km per il 97,5% della popolazione. Ai criteri sopra descritti si aggiungono: l'obbligo di assicurare l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96% dei Comuni italiani e il divieto di effettuare soppressioni nei Comuni con unico presidio postale ove il Fornitore è tenuto ad assicurare l'apertura dell'ufficio non inferiore a tre giorni e diciotto ore settimanali;
- 8 La Delibera AGCom n. 342/14/CONS, ha modificato i criteri di distribuzione degli uffici postali fissati dal D.M. di cui al punto precedente, integrandoli con specifiche previsioni atte a garantire il servizio nelle aree remote del Paese. In particolare la Delibera fa divieto di sopprimere uffici postali situati in Comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei Comuni montani ed uffici postali che sono presidio unico nelle isole minori. Infine, con particolare riferimento agli Uffici Postali presidio unico di Comune, la Delibera ha introdotto la possibilità di un'apertura a due giorni e dodici ore settimanali nei casi di Comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti che, al contempo, abbiano un ufficio limitrofo entro 3 km ed aperto almeno tre giorni a settimana;
- 9 Le delibere dell'Autorità n. 395/15 CONS e n. 396/15 CONS autorizzano rispettivamente l'attuazione di un modello di recapito a giorni alterni e nuovi obiettivi di qualità e nuove tariffe;
- 10 Poste, d'intesa con il Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha raggiunto un accordo con Fieg e con le principali Rappresentanze associative delle aziende editoriali, per realizzare, con l'approvazione dell'AGCom una rete integrativa per il recapito quotidiano dei giornali e dei prodotti postali in J+1 nelle aree in cui è consentito il recapito a giorni alterni, riducendo di fatto, a livello nazionale, del 7% la popolazione italiana interessata da tale modello di recapito;
- 11 Tale rete integrativa, sulla base delle priorità indicate da Fieg e delle richieste delle principali associazioni di giornali locali Piemontesi assicurerà il servizio di recapito quotidiano in 473 comuni nella Regione Piemonte, non considerando gli effetti delle unioni di comuni in corso di realizzazione, in cui risiedono oltre il 50% dei cittadini interessati dal nuovo modello di recapito
- 12 Poste è presente in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, e specificamente su quello della Regione, anche attraverso un'articolata e capillare rete di sportelli postali ed

ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità. Per detti motivi Poste – disponendo peraltro di un insieme complesso di infrastrutture tecnologicamente avanzate in grado di gestire, tra l’altro, servizi in multicanalità rivolti al cittadino e più in generale al “sistema-paese” – nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali aziende per l’offerta di servizi integrati a valore aggiunto e di soluzioni sui propri mercati di riferimento ed in particolare per la Pubblica Amministrazione;

- 13** In considerazione del consolidato e proficuo rapporto di collaborazione, le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula del presente Protocollo d’Intesa (d’ora innanzi, il Protocollo) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti e di sancire possibili forme di collaborazione/partnership, volte a favorire gli obiettivi oggetto del Protocollo ed in particolare allo scopo di: (i) individuare in termini definitivi il perimetro delle Aree di Collaborazione, come di seguito definite; (ii) sviluppare una cooperazione nelle Aree di Collaborazione definitivamente individuate.

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo ed hanno valore di patto.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti istituiscono un gruppo di lavoro congiunto (di seguito anche denominato “GDL”), sulla base dell’articolo 5.5 del Contratto di Programma 2015-2019, con l’obiettivo di esplorare ed attivare una offerta di nuovi servizi - da parte di Poste Italiane- agli enti locali, alle imprese, alle istituzioni pubbliche ed ai cittadini del Piemonte nei seguenti ambiti:

- identità digitale e servizi collegati
- Incassi, pagamenti servizi di tesoreria
- Mobilità (abbonamenti, parcheggi, biglietti, bollo auto, multe)
- Sanità (pagamento ticket, prenotazione visite, referti)

e di esaminare congiuntamente i piani di razionalizzazione degli uffici postali, predisposti da Poste Italiane, sempre nel rispetto del suddetto art. 5.5, tenendo conto, nella loro attuazione, dell’efficacia e dei risultati raggiunti per mezzo delle attività congiuntamente avviate sulla base del presente accordo e dell’esigenza di contemperare i diversi interessi coinvolti attenuando gli eventuali impatti negativi sugli utenti.

Tenendo inoltre conto del già citato Contratto di Programma 2015-2019 (articolo 2 comma 5) che richiama esplicitamente l’obbligo per l’Azienda di elaborare il piano di Razionalizzazione della rete degli Uffici con cadenza annuale al fine di garantire “condizioni di equilibrio economico nella gestione del servizio postale universale”. Ed inoltre stabilisce: “Il piano è redatto in conformità ai criteri di cui al Decreto del 7 ottobre 2008 ed alla Delibera dell’Autorità 342/14/CONS...e reca la quantificazione dei minori costi e della diminuzione degli oneri del servizio universale resi disponibili dalla razionalizzazione”.

2.2 In ogni caso Poste Italiane si impegna a non prevedere chiusure di uffici postali nei piccoli comuni piemontesi, con meno di 5000 abitanti, nei piani di razionalizzazione che saranno implementati nel periodo di vigenza del presente accordo. Tale ultima previsione non può essere oggetto di rinnovo tacito.

2.3 Gruppo di Lavoro avrà, fra gli altri, i seguenti compiti:

- individuare definitivamente le Aree di collaborazione e i relativi servizi che potranno essere erogati;
- divulgare il Protocollo d'Intesa tra tutti gli Enti e Aziende interessate;
- approfondire le tematiche tecniche, organizzative, legali ed operative connesse alla implementazione dell'iniziativa, segnatamente per ciascuno dei servizi individuati;
- individuare ulteriori occasioni di collaborazione con Poste, concordare progetti per migliorare la qualità dei servizi già offerti ai cittadini, condividere un eventuale piano di comunicazione e realizzare economie di scala.

Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile nell'eventualità che non si riescano a conseguire gli obiettivi prefissati.

2.4 Resta inteso che la collaborazione avviata ai sensi del Protocollo ha carattere di studio, progettazione e di indirizzo operativo e non è pertanto, idonea ad ingenerare alcuna aspettativa circa l'eventuale e futuro affidamento ed erogazione di servizi.

2.5 Fermo quanto previsto nel Protocollo, ed in vista della sottoscrizione degli eventuali successivi accordi, Poste si riserva di espletare, in ciò fin d'ora autorizzata dalla Regione, parte dei servizi che verranno individuati anche per il tramite di Società del Gruppo Poste Italiane

Art. 3 – Ambiti di collaborazione

3.1 Le Parti si impegnano a esplorare le opportunità di collaborazione e sviluppo, negli ambiti suindicati, utilizzando le competenze, le risorse e le specifiche capacità di ciascuna delle Parti.

3.2 Nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica, è di particolare rilevanza il ruolo che Poste Italiane può assumere per la realizzazione dei piani dell'Agenda Digitale con particolare riferimento a forniture di servizi di e-government, di applicazioni informatiche di servizi di riscossione e pagamento, di e-commerce ed e-procurement, di alfabetizzazione digitale ed accompagnamento dei cittadini nella fruizione dei servizi di pubblica utilità in formato digitale.

3.3 In particolare le Parti si impegnano a condividere un progetto pilota specificamente ideato e realizzato per un cluster di piccoli comuni piemontesi, individuati d'intesa con ANCI Piemonte, tenendo in considerazione l'assetto territoriale derivante dalla legge regionale 23 del 29 Ottobre 2015, per l'erogazione digitale dei servizi di pubblica utilità, da parte delle strutture di recapito, degli uffici postali, delle piattaforme digitali e di comunicazione di Poste Italiane.

3.4 Le Parti si impegnano, inoltre, a definire, nell'ambito del GDL, le condizioni tecniche volte ad assicurare un'offerta di servizio di tesoreria comunale, a partire dal 2017, da parte di Poste

Italiane, ai Comuni del Piemonte che ne siano sprovvisti, purché soddisfino detti requisiti tecnici e rispettino i parametri definiti di merito creditizio e ciò sia compatibile con le disposizioni vigenti in materia.

3.5 Gli Ambiti di collaborazione sopra identificati non sono esaustivi posto che le Parti potranno, d'intesa, provvedere a integrarli in qualunque momento, implementando così il perimetro della collaborazione in funzione dei servizi che verranno eventualmente individuati derivanti da specifiche esigenze.

Art. 4 - Accordi

Al fine di perseguire al meglio le finalità oggetto del Protocollo le Parti si impegnano ad approfondire le tematiche delle Aree di collaborazione che saranno ritenute di maggiore interesse per la Regione e per i comuni piemontesi.

A seguito del completamento del suddetto lavoro, verrà valutata l'opportunità di sottoscrivere successivi accordi (di seguito "Accordi ") nei quali sarà definito il dettaglio delle attività congiunte da realizzare.

Eccetto quanto previsto dagli articoli 5 (Trattamento dei dati personali e Riservatezza) e 10 (Comunicati al Pubblico), nessuna delle Parti avrà alcun obbligo nei confronti dell'altra Parte, fino al momento in cui gli Accordi dovessero essere eventualmente sottoscritti, fermo restando che ciascuna delle Parti sarà libera di sottoscrivere o meno gli Accordi.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali e Riservatezza

5.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, e nell'espletamento delle attività in esso previste, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

5.2. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, nonché per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza. Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dalle altre in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegna:

- a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione trasmessagli dalle altre Parti senza il preventivo espresso consenso scritto delle stesse;
- b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessagli dalle altre Parti, per fini diversi dall'esecuzione delle indagini ed analisi relative all'oggetto del Protocollo;
- c) a non divulgare e/o comunicare a terzi o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, il fatto che sta partecipando allo sviluppo dei servizi oggetto del Protocollo.

Art. 6 - Durata del Protocollo e Recesso

6.1 Il Protocollo sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione e per i 32 (trentadue) mesi successivi.

Decorso il termine di cui al primo capoverso del presente articolo, non residuerà in capo alle Parti alcun obbligo derivante dal Protocollo, fatta eccezione per gli impegni di cui all'articolo 5.2 (Riservatezza), che rimarranno validi anche successivamente al venire meno, per qualsivoglia ragione, del Protocollo per ulteriori tre anni.

6.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere, parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento dal Protocollo senza oneri e spese dandone comunicazione alle altre Parti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano le condizioni per dar luogo ad una proficua collaborazione in una o più delle Aree di collaborazione.

Art. 7 - Modalità di costituzione del Gruppo di Lavoro

Per l'avvio e lo sviluppo della collaborazione di cui al presente Protocollo ed al fine di conseguire gli obiettivi oggetto dello stesso, anche in ordine all'individuazione definitiva delle Aree di collaborazione, le Parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, un "Gruppo di Lavoro" paritetico, formato da numero 3 (tre) rappresentanti per ciascuna Parte.

Art. 8 - Modifiche e Cessione

8.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel Protocollo dovrà avvenire esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto da tutte le Parti.

8.2 Nessuna Parte potrà trasferire o cedere alcuno dei propri diritti o obblighi derivanti dal Protocollo a qualsiasi parte terza.

Art. 9 – Informazioni

Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5.2, le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente i dati, le informazioni e la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione del Protocollo fatto salvo ogni dato la cui comunicazione possa pregiudicare una delle Parti e la sua competitività sul mercato.

Art. 10 - Comunicati al Pubblico

Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle materie trattate dal Protocollo se non con il consenso esplicito delle altre Parti.

Art. 11 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione del Protocollo dovrà essere inviata per iscritto all'altra Parte, tramite lettera raccomandata A/R o fax, ai soggetti ed agli indirizzi di seguito indicati:

| | |
|--|---------------------------------|
| Per Poste Italiane S.p.a. Dott..... Responsabile..... Via..... | Per Regione Dott. |
| Per Anci Piemonte Dott. | |

Art. 12 - Rapporti tra le Parti

12.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente.

12.2 Nessuna delle previsioni di cui al Protocollo deve essere interpretata come intesa a costituire una partnership o una joint venture. E' escluso che una delle Parti, in virtù del Protocollo, possa assumere obblighi a carico delle altre senza il loro preventivo consenso scritto.

12.3 Le Parti concordano, altresì, che il Protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle Aree di collaborazione individuate, mantenendo le Parti stesse la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori.

Art. 13 - Legge applicabile e Foro competente

13.1 Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

13.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del Protocollo e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 14 – Nullità parziale

La nullità parziale del Protocollo o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero Protocollo. In tal senso, le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del Protocollo dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, il Protocollo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Articolo 15 – Clausola finale

15.1 Il Protocollo è redatto in triplice originale, uno per la Regione, uno per Poste e uno per Anci Piemonte.

15.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'articolo 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

15.3 Le Parti dichiarano di conformarsi ai principi contenuti nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e, nell'attuazione del presente Protocollo, si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza delle predette normative.

15.4 Ciascuna parte dichiara di non essere, sino ad ora, mai incorsa nella commissione di uno dei reati contemplati nel Dlgs n. 231/01 e di essersi dotata di un codice etico, consultabile sul proprio sito internet, e del relativo modello organizzativo. La Regione Piemonte dichiara di aver preso atto anche del Codice Fornitore e Partner richiamato nel Codice Etico di Poste

15.5 Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni del citato D.P.R. configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma li, _____

**Per Poste Italiane S.p.A.
Il Responsabile**

**Per Regione Piemonte
Il Presidente**

**Per Anci Piemonte
Il Presidente**